

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 178/CGF – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2010

## Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Marco Lipari, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di segreteria.

**1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/SUDTIROL DEL 16.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Salernitana/Südtirol, disputata il 16.1.2011.

La decisione contestata è così motivata: *“Perché propri sostenitori entravano durante il secondo tempo di gara nel settore curva sud dello stadio, forzando l’ingresso, nonostante l’opposizione delle forze dell’ordine e dopo aver contestato verbalmente la società, lanciavano sul terreno di gioco due bengala e una lattina piena di birra, senza conseguenze; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore e sul terreno di gioco alcuni petardi di notevole potenza, uno dei quali esplodendo fragorosamente nei pressi di un calciatore della società ospitante, in fase di riscaldamento, ne provocava lo stordimento, che veniva superato con l’intervento dei sanitari, costringendo l’arbitro ad una breve sospensione dalla gara.”*

La società ricorrente sostiene che i fatti siano “frutto di una manifestazione di dissenso verso il presidente e la società”.

Tale circostanza, peraltro, non risulta affatto idonea ad eliminare o attenuare la responsabilità della società. Al contrario, questo dato accentua ulteriormente il collegamento tra gli episodi in questione e la tifoseria della società Salernitana.

Per le stesse ragioni, non può incidere sulla gravità degli episodi sanzionati, l’affermazione secondo cui si tratterebbe di episodi diretti ad attuare una violenta contestazione nei riguardi dell’azionista “di riferimento” della società.

Sotto altro profilo, la reclamante deduce che i fatti si sarebbero verificati, almeno nella loro fase iniziale, prima dell’inizio della gara e all’esterno dello stadio, quando il servizio d’ordine era garantito dalla locale Questura e “ingestibile dalla società”.

Questo argomento non è persuasivo, poiché anche al di fuori dello stadio sussiste l’obbligo della società di assicurare che i sostenitori non commettano atti di violenza. Senza dire, poi, che l’episodio più grave si è manifestato proprio durante la gara e all’interno del terreno di gioco.

Da ultimo, la società reclamante contesta l’entità della sanzione.

Neanche tale deduzione è fondata.

L'ammenda di € 5.000,00, infatti, è ragionevolmente ed equamente correlata agli episodi accertati, anche tenendo conto delle precedenti infrazioni già ascritte alla società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 23.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 25.1.2011)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Taranto/Cosenza, disputata il 23.1.2011.

La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: *“per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persone non autorizzate; h persone non identificate, ma riconducibili alla società, sostavano nei pressi della panchina per l'intero primo tempo di gara; perché propri sostenitori più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il Ministro dell'interno e le forze dell'ordine.”*

La parte reclamante sostiene che dal provvedimento sanzionatorio e dai referti della Procura Federale e del Direttore di gara non emergono le generalità dei soggetti ritenuti indebitamente presenti negli spogliatoi e presso la panchina del Taranto.

Tale circostanza è ininfluenza, ai fini della concreta configurazione dell'illecito, perché è puntualmente accertato che si trattasse di persone estranee all'elenco dei soggetti autorizzati alla presenza. Parimenti, risulta comprovato che tali persone fossero comunque collegate alla società reclamante.

In relazione ai fatti contestati, peraltro, la ricorrente deduce che la sanzione irrogata sia, nel complesso, eccessiva e sproporzionata.

Il collegio ritiene che i fatti, come descritti dai rapporti degli organi federali, debbano essere assoggettati ad una sanzione più contenuta, complessivamente rideterminata in €5.000,00.

In particolare, va considerata la circostanza che la presenza di soggetti estranei negli spogliatoi e nelle adiacenze della panchina del Taranto costituisce un'infrazione sostanzialmente unitaria, ancorché manifestata in due successivi episodi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO O./GIACOMENSE DEL 16.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Celano F.C. Olimpia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2<sup>a</sup> Divisione Celano/Giacomense, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di €3.500,00 *“perché i propri sostenitori, al termine della gara, indirizzavano verso l'arbitro che rientrava negli spogliatoi reiterate frasi offensive e numerosi sputi che lo raggiungevano sul viso e sul petto”*.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione alla circostanza dell'impossibilità dell'evento contestato in dipendenza della distanza tra gli spalti ed il terreno di gioco dello stadio di Celano, ulteriormente aumentata dall'allungamento del tunnel in plexigas.

Chiedeva pertanto la riduzione della sanzione disciplinare in maniera più congrua rispetto ai fatti realmente accaduti.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento dei sostenitori del Celano risulta dal referto arbitrale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L'Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 28 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete